

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Diabete Uno in Famiglia"

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

ART.1) E' costituita l'Associazione denominata Diabete Uno in Famiglia,

Associazione di Promozione Sociale (in sigla D1F - APS)

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a Spoleto (PG), in viale Trento e Trieste, 65

cap. 06049 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie,

amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà

intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione è rivolta al perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed

ha lo scopo di rivolgersi ad arrecare benefici soprattutto ed esclusivamente a soggetti

svantaggiati e non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o

avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli

organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati

esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse

direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione D1F APS tra le attività di interesse generale di cui all'articolo

5 del codice del terzo settore promuove

- Interventi e prestazioni sanitarie (lettera B)
- Prestazioni socio – sanitarie (lettera C)
- Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Lettera D)

Agenzia
Entrate

Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 1725 Mod. 3°

31 MAG 2021

Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)

L'Addetto al Servizio



- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera H)

- Organizzazione e gestione di attività culturale, artistica, o ricreativa di interesse

sociale incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura

e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera I)

La Associazione D1F APS svolge attività di interesse generale per il

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale. In particolare l'Associazione ha lo scopo di impegnarsi nei

campi della assistenza sociale, legale, psicologica, dell'istruzione, della

formazione, della tutela dei diritti civili e dei diritti umani, dell'attività di ricerca

giuridica, sociale ed economica finalizzata al raggiungimento degli scopi

associativi, nonché della promozione e diffusione di educazione culturale,

artistica, storica, e di tutte le altre attività umanistiche e sociali;

promozione della inclusione ed integrazione di tutte le persone, in tutti gli ambienti, a

seguito di tutte le problematiche e della soluzione dei conflitti sociali, anche a seguito

delle indicazioni e dei valori della Costituzione Italiana e della Dichiarazione dei Diritti

dell'Uomo; promozione di eventi e di iniziative di formazione relative ai punti di cui

sopra; agevolazione di incontro e scambio tra tutti gli interessati ed in tutti i luoghi,

attraverso l'organizzazione e la partecipazione a raduni, campi scuola, scambi

culturali e viaggi riguardanti le materie e gli scopi sociali; tutto quanto agevoli e renda

possibili gli scopi sociali sopra descritti. Particolare attenzione è rivolta alla tutela e la

valorizzazione delle persone in generale e della questione del diabete giovanile di tipo

1, al fine di favorire la diagnosi precoce e la cura efficace dei giovani che ne sono

colpiti, migliorare la assistenza ai giovani diabetici ed in particolare, collaborare con

gli Organi Politici e Sanitari al fine di promuovere la "conoscenza" del diabete di tipo

1, di migliorare l'assistenza ai ragazzi ed alle famiglie, migliorare il supporto e la

solidarietà alle famiglie, garantire un'adeguata attività scolastica utilizzando tutti i mezzi possibili per informare e formare gli Insegnanti, organizzare Convegni di carattere Nazionale. L'Associazione agisce nell'ambito dei compiti finalizzati allo svolgimento di azioni per la diagnosi precoce, prevenzione delle complicanze a breve e lungo termine e miglioramento della qualità della vita) verso il diabete tipo 1, anche mediante la gestione di servizi dedicati alla tutela dei giovani e dei familiari, in collegamento con la rete dei servizi sociosanitari. 2. Le attività di assistenza e sostegno nell'accoglienza e nella presa in carico, a titolo gratuito, dei minori e dei familiari che intraprendono un percorso di cura e terapia e, in particolare, sono relative: a) all'accoglienza telefonica ventiquattro ore, sette giorni su sette; b) ai colloqui di accoglienza di valutazione preliminare e rilevazione della patologia; c) alle consulenze psicologiche, legali, sociali e fiscali; d) all'accompagnamento dei minori e dei familiari nella fruizione dei servizi pubblici, con particolare riferimento ai servizi sociali e socio-sanitari, e privati, nel rispetto dell'identità culturale e) alla definizione e realizzazione, concordata con la donna, di percorsi tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia; f) al sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima; h) all'attuazione di misure a tutela dei minori; i) all'orientamento e sostegno per la ricerca del lavoro e della casa; j) alla mediazione interculturale. l) alla promozione dello sviluppo delle relazioni solidali tra minori, giovani, genitori e germani favorendo l'incontro e lo scambio del mondo dell'associazionismo; m) alla realizzazione di azioni di sensibilizzazione e di informazione anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali e della società civile; n) alla cura della raccolta dei dati relativi alla propria utenza e trasmissione degli stessi agli Osservatori. A tale scopo si attivano corsi di formazione relativi, percorsi di aiuto e di riabilitazione, convegni, studi, eventi, partecipazione a manifestazioni relative agli scopi sociali, anche organizzati da altri soggetti, bandi pubblici, iniziative private. o) promuovere anche

iniziative tramite i social ed in rete per iniziative educative e formative rivolte agli associati e ai terzi; p) Promuovere campagne ogni altra utile iniziativa su qualsiasi tema inerente e collegato al diabete 1; q promuovere e attuare il sostegno psicologico e medico; r) svolgere attività a favore di soggetti svantaggiati.

L'Associazione D1F APS esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, secondo criteri e limiti stabiliti Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

Le attività correlate a quelle istituzionali possono rappresentare soltanto un massimo del 66% delle entrate economiche rispetto a quelle provenienti dalle attività istituzionali...

SOCI

ART. 5) L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 36 del citato D.Lgs. n 117/2017 e successive modifiche e integrazioni

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso

terzi.

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali, recapito telefonico.

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale. Apposito regolamento interno (adottato in conformità al presente statuto) potrà disciplinare criteri, limiti, condizioni dell'espulsione per morosità da parte del Consiglio Direttivo,

c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017. All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi.

g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro

argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

h. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o

scissione dell'associazione

i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con

qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere

un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del

giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo

dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio

Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro

120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può

essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea, ordinaria

e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure

quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto)

dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure

dall'Organo di controllo. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da

un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci

un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la

regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente,

dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque (5) ad un massimo di nove (9) consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il

Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il

Segretario e il Tesoriere.

ART. 16 bis.) Il Consiglio direttivo può decidere di nominare o avvalersi di "Esperti" in vari settori (medico, ospedaliero, scientifico, sanitario, tecnico ecc.) in forma occasionale o permanente, al fine di migliorare la qualità del servizio che l'Associazione si prefigge di ottenere. Nel caso di nomina permanente ed accettazione da parte del Nominato, quest'ultimo dovrà prendere visione ed accettare lo statuto e resterà in carica per la durata del Consiglio Direttivo, purchè lo stesso Consiglio Direttivo rinnovi ogni anno la nomina.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i 2/3 (due terzi) dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo :

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) L'Organo di Controllo, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; controlla l'amministrazione dell'Associazione - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;

- dai contributi dei privati;

- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

- proventi derivanti da raccolte fondi.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

FIRMA PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

 


 
 
